



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

OGGETTO:

Approvazione modifica delle aree di danno dello stabilimento ICAI e del perimetro del SUE 4S del Piano Regolatore Generale Comunale, non costituente variante del P.R.G.C.

Ricorso alla procedura dettata dall'art. 17, comma 13, della L.R. n° 56/77 e s.m.i.

L'anno duemilaventiquattro addì tre del mese di aprile alle ore diciannove e minuti quarantasette nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza Straordinaria ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

ACTIS FOGLIZZO Renato
ADAMO Orsola
APPIANO Andrea
BECCHIO Chiara
CARRIERI Claudia
CORINTO Patrizia
GARERI Loredana

PERNA Alexandra
RICCARDO Cesare
RULLO Eugenio
RUSSO Mattia
SEMERARO Vincenza
VERDUCI Anello Filippo

Dei suddetti consiglieri è assente la Sig.ra C. Carrieri.

Assume la presidenza RICCARDO Cesare - Presidente.

Assiste l'adunanza il Vice SEGRETARIO Comunale BAZZUCCO dott. Diego.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Bruino è dotato di P.R.G.C. approvato con DGR n° 69-22738 del 10/02/1993;
- nel corso degli anni di vigenza del P.R.G.C., sono stati approvati i seguenti Piani esecutivi e Varianti Parziali e Strutturali:
 - Piano di Recupero del Centro Storico approvato con D.C.C. n°15 del 16/06/98, scaduto una volta passati 10 anni dalla sua approvazione;
 - Piano di Riordino dell'Area Industriale, contestuale alla Variante Parziale 1 (in quanto il Piano prevedeva l'aumento della Superficie Territoriale dell'area produttiva inferiore al 6%), ai sensi dell'art. 1 punto 7 della L.R. n°41 del 26/06/97, approvati con D.C.C. n. 51 del 24/09/99;
 - con D.C.C. n. 51 del 26/10/2005 è stata revocata parzialmente la D.C.C. n. 51 del 24/09/99, limitatamente al Piano di Riordino dell'Area Industriale;
 - Variante Parziale 2 approvata con D.C.C. n. 34 del 27/06/2000, volta ad aumentare la capacità insediativa (in misura minore del 4%) a seguito della forte crescita demografica;
 - Variante Parziale 3 approvata con D.C.C. n. 23 del 22/03/2005, che ha reiterato un vincolo su parte dell'area speciale F1 a ridosso del Torrente Sangone e ha modificato il supporto del P.R.G.C. vigente da cartaceo ad informatizzato;
 - Variante Strutturale 1 ex comma 4 art. 17 della Legge Urbanistica Regionale e approvata con D.G.R. n. 20-2116 del 7/02/2006, per l'adeguamento del P.R.G.C. alla pianificazione territoriale sovraordinata e alla legislazione di settore;
 - Variante Parziale 4 approvata con D.C.C. n. 54 del 2/11/2006, che ha previsto diverse piccole modifiche relative allo studio idrogeologico connesso alla realizzazione di piani interrati, alla compensazione di aree edificabili, alla ripermimetrazione di varie fasce di rispetto;
 - Variante Parziale 5 approvata con D.C.C. n. 73 del 20/12/2007, che ha previsto anch'essa una serie di piccole modifiche relative alla viabilità, alla perimetrazione di aree a destinazione d'uso mista o residenziali di espansione PEEP;
 - Variante Parziale 6 approvata con D.C.C. n. 35 del 28/07/2010, concentrata su piccole modifiche comprese all'interno del centro storico;
 - Variante Parziale 7 approvata con D.C.C. n. 64 del 28/11/2012, che ha previsto modifiche normative varie e di piccola entità;
 - Variante Strutturale 2 approvata con D.C.C. n. 50 del 20/07/2015, con la finalità di valorizzare gli aspetti ecologici e di connettività ciclopedonale attraverso il completamento del Parco Fluviale del Torrente Sangone, l'acquisizione e la connessione con il resto del tessuto abitativo del Parco del Castello e la realizzazione di una rete ecologica comunale nell'ambito del progetto di Corona Verde, il tutto attraverso l'istituzione di un sistema perequativo esteso tra aree esterne ed interne al tessuto consolidato; con contestuale adeguamento al PAI;
 - Variante Strutturale 3 (Progetto definitivo approvato con Del. C.C. n. 37 del 27/10/2020) che prevede l'introduzione di maggiore flessibilità nelle Norme di Attuazione del Piano, in

particolare all'interno delle aree consolidate della zona industriale; il miglioramento della qualità ambientale dell'area industriale esistente; l'implementazione della Rete Ecologica Locale attraverso il miglioramento della componente fruitiva della stessa; l'estensione del principio di perequazione all'interno dell'ambito industriale e la creazione di filtri tra l'area industriale e la residenza. La Variante infine prevede l'aggiornamento della fascia cimiteriale nel rispetto alle disposizioni di legge vigenti e l'introduzione sugli elaborati di P.R.G.C. del tracciato dell'elettrodotto interrato facente parte della linea "Piemonte- Savoia";

- Variante Parziale 8 approvata con D.C.C. n. 48 del 27/09/2022, che modifica la norma specifica contenuta nella scheda della Cellula microurbana 5 delle Norme del Centro Storico, svincolando il recupero del parco da quello contestuale del castello, oltre a provvedere alla correzione di errori materiali, rilevati sulle Norme di Attuazione dall'UTC durante la gestione del Piano, ed alla miglior specificazione di disposti di non chiara interpretazione;

Dato atto che in data 15/01/2024, con notifica 4595, la ditta ICAI trasmetteva ad ISPRA, ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs.105/2015, l'effettuazione di modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose precedentemente detenute. Tale documento è stato trasmesso al Comune di Bruino, ed agli altri Enti competenti (Regione Piemonte – Territorio ed Ambiente – Arpa, Vigili del Fuoco, Città Metropolitana, Prefettura di Torino) con Posta certificata in data 16/01/2024;

Preso atto che tale cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose detenute è stato effettuato inoltre contestualmente ad interventi di miglioramento agli stoccaggi di sostanze pericolose (Formaldeide soluzione 24% e acido formico) avvenuti nel 2023, comportando una riduzione e modifica dei cerchi di danno, in cui quello relativo alla elevata mortalità (Eventi Top 1.1.c – 1.2.a – 1.2.c) rimane contenuto all'interno dello stabilimento, mentre viene notevolmente ridotto quello relativo alle lesioni irreversibili, relativo all'Evento 1.1.c (Rilascio di formaldeide 24% per fessurazione manichetta in fase di travaso autocisterne), che risulta ricadere unicamente sul limitrofo fabbricato di via Marconi n. 79, modificando anche la categoria di compatibilità territoriale, che viene estesa anche alle categorie C,D,E,F (Vedi Tabella 3a Top 1.1.c del capitolo D dell'Elaborato tecnico RIR);

Dato atto che con la Variante strutturale n. 2, attraverso l'istituzione di un sistema perequativo esteso tra aree esterne ed interne al tessuto consolidato, venivano individuati i Macrocomparti ed i sotto comparti perequativi; tra di essi, all'interno del "MACROCOMPARTO SUD", veniva individuato il "SOTTOCOMPARTO 4S: strada della Rul. Poiché oggi è in fase di progettazione il Piano Esecutivo Convenzionato relativo a tale comparto, i proponenti hanno fatto notare che la base catastale su cui è disegnato il PRGC risulta obsoleta, rispetto a quella corretta che è indicata sul Geoportale comunale, ove sull'area posta a nord est risultano frazionati i mappali relativi alla cabina elettrica ed alla porzione ad essa limitrofa (Fig. 4 nn 340 e 341 per mq. 222). Con la presente modifica l'Amministrazione ritiene opportuno prendere atto della modifica del perimetro dell'area a servizi pubblici n. 21, e di conseguenza del perimetro del SUE 4S;

Preso atto che è stata pubblicata sul B.U.R. n.13 del 28/03/2013, ed è vigente dal 17/11/2017 la L.R. 25 marzo 2013 n. 3 che significativamente innova la L.U.R. n. 56/77, sia sotto il profilo dei

contenuti della pianificazione che delle procedure di formazione, tra l'altro integrando alla progettazione urbanistica e territoriale il principio operativo della perequazione urbanistica e metodi della valutazione ambientale strategica (VAS). Per quanto riguarda l'8° comma dell'Art. 17, ovvero la definizione delle modifiche che non costituiscono variante al PRGC, il testo e le definizioni rimangono di fatto invariate, ma semplicemente traslate al comma 12, ovvero:

12. *Non costituiscono varianti del PRG:*

- a) *le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio*
- b) *gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;*
- c) *gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;*
- d) *le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;*
- e) *le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;*
- f) *le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;*
- g) *la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;*
- h) *gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche;*

Dato atto che con la legge n. 7 del 31 maggio 2022 (vigente dal 6/10/2023), la lettera h) del comma 12 è stata così modificata ed integrata:

- h) *gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano, necessari per il recepimento:*
 - 1) *delle previsioni relative a varianti approvate;*
 - 2) *di sopravvenute norme ed atti aventi carattere di prevalenza, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili;*
 - 3) *di mutamenti oggettivi nel contesto di riferimento del piano, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili;*
 - 4) *il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche;*

Ritenuto in particolare, riguardo ai contenuti della presente modifica, che essi siano riferibili, relativamente all' argomento riguardante le aree di danno dello stabilimento ICAI, al punto 3 della

lettera h), in quanto chiaramente definibili come “*mutamenti oggettivi nel contesto di riferimento del piano, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili*” e di conseguenza alla lettera a), in quanto “*...atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio*”; e relativamente all’argomento riguardante la perimetrazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo del Sottocomparto 4S), alla lettera c) “*gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo*”;

Preso atto che il presente aggiornamento del PRGC, dunque, viene predisposto ai sensi dell’Art. 17, comma 12, lettere h) punto 3, e lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i, in merito allo stabilimento ICAI, allo scopo di recepire tale aggiornamento in attesa dell’adeguamento del documento RIR, e della necessaria contestuale variante urbanistica strutturale ai sensi dell’Art. 17 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., ed in merito alla ripermetrazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo del Sottocomparto 4S ai sensi dell’Art. 17, comma 12, lettera c);

Visti gli elaborati inerenti la modifica dell’area di danno dello stabilimento ICAI e del perimetro del SUE 4S del Piano Regolatore Generale Comunale, non costituente variante del P.R.G.C., redatti dall’Arch. Enrico Bonifetto con studio in Via Brugnone n. 12 – 10126 Torino e protocollati in data 26/03/2024 n. 3596, costituiti dalla seguente documentazione:

- Relazione Illustrativa - Modifiche cartografiche e normative;
- Norme Tecniche di Attuazione – Testo integrato e coordinato;
- Tav. 2 – PLANIMETRIA DI PROGETTO - Intero territorio comunale – Scala 1:5000;
- Tav. 3 Est – PLANIMETRIA DI PROGETTO - Sviluppi del P.R.G.C. – Scala 1:2000;
- Tav. 3 Ovest – PLANIMETRIA DI PROGETTO - Sviluppi del P.R.G.C. – Scala 1:2000;

Richiamate le norme vigenti in materia ed in particolare l’art. 17, commi 12 e 13, Testo coordinato della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale ed il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore Tecnico ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 consiglieri astenuti (E. Rullo, L. Gareri, P. Corinto) su n. 12 consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di approvare la premessa del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare la modifica delle aree di danno dello stabilimento ICAI e del perimetro del SUE 4S del Piano Regolatore Generale Comunale, non costituente variante del P.R.G.C., con ricorso alla procedura dettata dall'art. 17, comma 13, della L.R. n° 56/77 e s.m.i., redatta dall'Arch. Enrico Bonifetto con studio in Via Brugnone n. 12 – 10126 Torino e protocollata in data 26/03/2024 n. 3596, costituita dalla seguente documentazione che viene allegata per farne parte integrata e sostanziale:
 - Relazione Illustrativa - Modifiche cartografiche e normative;
 - Norme Tecniche di Attuazione – Testo integrato e coordinato;
 - Tav. 2 – PLANIMETRIA DI PROGETTO - Intero territorio comunale – Scala 1:5000;
 - Tav. 3 Est – PLANIMETRIA DI PROGETTO - Sviluppi del P.R.G.C. – Scala 1:2000;
 - Tav. 3 Ovest – PLANIMETRIA DI PROGETTO - Sviluppi del P.R.G.C. – Scala 1:2000.
3. Di dare atto che la modifica al P.R.G.C. qui in approvazione è esclusa dal processo di valutazione ambientale in quanto non prevede nuovi volumi, non riguarda variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente e non interessa aree vincolate, ai sensi della D.G.R. 9 Giugno 2008, n. 12-8931 – allegato II – ambito di applicazione.
4. Di dare atto che copia del presente provvedimento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, verrà trasmessa alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 13, della L.R. 56/77 e s.m.i.

Successivamente,

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 consiglieri astenuti (E. Rullo, L. Gareri, P. Corinto) su n. 12 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato digitalmente
RICCARDO Cesare

Il Vice SEGRETARIO Comunale
Firmato digitalmente
Diego Bazzucco